



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°28

Del 04-10-2023

Oggetto: affidamento incarico ad Esperto di comprovata Esperienza in materia di contabilità economico/finanziaria ex art. 14 l.r. 7/92 per attività di supporto specialistico nell'espletamento delle funzioni di indirizzo politico e di controllo politico-amministrativo per la elaborazione di proposte strategiche per realizzare le misure correttive indirizzate al Comune di Valguarnera C. dalla Corte dei conti con la deliberazione n. 84/2022.

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

PREMESSO che la L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii. consente al Sindaco, per l'espletamento delle attività connesse al mandato elettivo, di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti di comprovata esperienza estranei all'amministrazione;

PRESO ATTO pertanto che il Legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del loro programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

VISTO, in particolare, l'art. 14 della l.r. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che testualmente recita:

1. *"Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione".*

2. *Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:*

- a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;*
- b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;*
- c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.*

3. *Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.*

4. *Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.*

5. *Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione.*

6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse”.

RICHIAMATA la L.r. 5/2021 che aveva da ultimo ulteriormente novellato l'art. 14 della l.r. 7/1992 prevedendo la possibilità di affidare l'incarico di esperto (fino ad allora limitata per coadiuvare l'organo di direzione politica nella sua attività di programmazione e di indirizzo, nella sua funzione amministrativa, con esclusione dello svolgimento delle funzioni gestionali che restavano affidate "ope legis" ai Dirigenti e/o Responsabili di posizione) anche per supportare gli Uffici in materie di particolare complessità, oltre a stabilire per il Sindaco la possibilità di nominare, in aggiunta agli incarichi previsti dalla legge, anche l'incarico di portavoce ai sensi dell'art. 7 L. 150/2000;

DATO ATTO tuttavia che la Corte costituzionale con sentenza n. 70/2022 (pubbl. in G.U., 1^a serie spec., 16/2/2022, n. 11) ha dichiarato l'incostituzionalità della nuova versione dell'art. 14 della L.r. n. 7/1992 chiarendo che la possibilità di conferimento dell'incarico di esperto del Sindaco, in virtù di un legame fiduciario con quest'ultimo, a supporto della (e, inevitabilmente, con influenza sulla) attività gestionale non rispetta il principio di separazione tra politica e amministrazione e non appare ragionevole con specifico riferimento al difetto di selezione comparativa nell'identificazione dell'incaricato;

CONSIDERATO, al contrario, che la Corte Costituzionale ha ritenuto che le altre previsioni della normativa regionale sugli esperti del Sindaco fossero legittime ivi compresa la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva che si giustificerebbe nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione, confinata al solo supporto del Sindaco;

DATO ATTO che la nomina di un esperto ex art. 14 L.r. 7/92 da parte del Sindaco, ove vengano osservate le prescrizioni in tema di specificità e non evanescenza dell'oggetto dell'incarico e sia al tempo stesso adeguatamente motivata e strettamente collegata a garantire un supporto all'Organo politico per il raggiungimento dei suoi obiettivi di mandato, lungi dal considerarsi una prerogativa arbitraria del soggetto conferente, si colloca nel contesto normativo ed ordinamentale in ossequio al principio di buona amministrazione ex art 97 Cost. (cfr. Corte Conti Sicilia, Sez. giurisdizionale, sentenza n. 958/2019);

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n.19/2013/SS.RR./PAR con la quale si ribadisce, in linea con i precedenti pronunciamenti delle SS.RR., (cfr. deliberazioni Sezione Controllo n.72/11 e n.95/12), che gli incarichi conferiti dai Sindaci a soggetti esperti ex art. 14 L. r. 7/92 vanno ascritti alla categoria delle consulenze con tutte le conseguenze in termini di limiti di spesa per i loro compensi (20% della spesa sostenuta nell'anno 2009) che debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, co. 7, D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, ed all'art.1, co. 5, D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni in L. 30 ottobre 2013, n.125;

PRESO ATTO dell'art. 7 co. 2 del d.l. 124/2019 che ha abrogato, a partire dalla annualità 2020, i limiti di spesa per studi, incarichi e consulenze pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, co. 7 dl. 78/2010);

RIBADITO pertanto che la normativa vigente consente al Sindaco la facoltà di individuare forme di collaborazione/consulenze esterne e di attivare modalità idonee a coadiuvarlo nelle funzioni di indirizzo e nelle materie connesse con lo svolgimento delle sue funzioni;

VISTA la recente deliberazione n. 71/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte di conti Sicilia contenente le “Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005”,che hanno nello specifico enucleato tutte le condizioni che devono essere soddisfatte per una nomina legittima di esperto del Sindaco e in particolare:

- la temporaneità dell'incarico;
- la natura giuridica del rapporto di lavoro; (autonomo);
- l'individuazione all'atto del conferimento dell'oggetto e della finalità dell'incarico;

- la finalità dell'incarico per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco;
- la natura fiduciaria della nomina;
- la professionalità dell'esperto;
- il compenso;
- i limiti numerici e conflitto di interesse.

DATO ATTO che in seguito della tornata elettorale del 2020 si è insediata la nuova compagine politica per il quinquennio 2020-2025;

CONSIDERATO che la nuova Amministrazione comunale ha come obiettivo di mandato, tra gli altri, quello di ricondurre la gestione finanziaria e tributaria dell'Ente, con particolare riferimento alla lotta all'evasione, entro i canoni di legalità, in aderenza ai principi di sana e buona gestione della "res publica", con il preciso obiettivo di riportare i conti in ordine vieppiù alla luce dei nuovi principi contabili armonizzati che hanno imposto alle pubbliche amministrazioni un cambio di passo al fine di garantire e mantenere gli equilibri di bilancio tanto in termini di competenza che di cassa;

RICHIAMATO, in particolare, tra gli obiettivi del mandato elettorale, quello volto alla lotta agli evasori e al contestuale aumento della capacità di riscossione al fine di conseguire e mantenere gli equilibri di bilancio e garantire l'erogazione dei servizi essenziali in un periodo storico caratterizzato dai tagli alla c.d. spesa storica con conseguente riduzione al minimo dei trasferimenti statali e regionali;

CONSIDERATO, inoltre, che nell'ambito del materiale coordinamento della finanza pubblica in riferimento agli artt. 97, 28, 81 e 119 Cost. e in seno alla sua funzione di controllo collaborativo volto alla verifica della corretta gestione contabile, con deliberazione n. 84/2022 in sede di analisi del rendiconto di gestione 2020, la Sezione regionale di Controllo ha segnalato al Comune di Valguarnera C., l'adozione di alcune misure al fine di neutralizzare criticità che avrebbero potuto alterare la sana gestione e gli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO in particolare che dalla lettura della deliberazione n. 84/2022 sono emerse, tra le altre, le seguenti criticità:

- (a pag. 17) La tabella successiva dà l'evidenza del grado di riscossione di alcuni tributi, mettendo in rilievo gli importi minimi realizzati e le percentuali di riscossione bassissime rispetto alle entità considerevoli dei tributi rappresentati, con il conseguente permanere di residui elevati. Il Collegio ha già evidenziato nel precedente ciclo di controlli la strutturale incapacità dell'ente nell'organizzazione e attuazione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi, anche se occorre tenere conto della particolare situazione dell'esercizio 2020, caratterizzato dall'emergenza pandemica. In particolare appare preoccupante l'aumento considerevole dei residui attivi in conto competenza sopra riportato e il bassissimo livello di riscossione dei medesimi residui. Nel successivo ciclo dei controlli verrà verificata, da parte della Sezione, l'efficacia degli interventi previsti nell'ambito delle misure correttive adottate.
- (a pag. 19) "11. Parametri deficitari. Il Collegio rileva il superamento del valore limite di un parametro di deficitarietà (D.M. 28 /12/2018) come di seguito riportato (fonte BDAP rendiconto 2020) relativi all' indicatore: n.2.8: incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22% (15,52%).
- (a pag. 20) Con riferimento all'esame della relazione sul rendiconto 2020, nel quale si dà evidenza di alcune delle misure realizzate, sebbene l'Ente abbia dato dimostrazione di aver intrapreso un percorso improntato al fine di garantire la sana e regolare gestione economico-finanziaria e di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, permangono alcune criticità, connesse soprattutto "..... alla situazione della riscossione", con definitivo accertamento, (a pag. 21) di un "aumento considerevole dei residui attivi in conto competenza (da € 2.509.521,96 del 2019 e € 4.426.441,48 del 2020) e il bassissimo livello di riscossione dei medesimi residui";

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di un soggetto esterno, dotato di elevata professionalità e di specifica esperienza, che possa fornire un valido supporto nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo in materie particolarmente complesse, delicate ed in continua evoluzione, quali la contabilità pubblica con particolare riferimento alla materia dei tributi degli Enti Locali, al quale impartire direttive onde elaborare tempestivamente misure idonee per coadiuvare l'Amministrazione nella corretta individuazione di tutte le strategie e le azioni necessarie per elaborare misure contro l'evasione e garantire al contempo la realizzazione di tutte le misure correttive indicate al Comune di Valguarnera C. dalla Corte dei conti, anche in considerazione del percorso di risanamento finanziario e di ristrutturazione del bilancio pluriennale che il Comune di Valguarnera C. intende attuare;

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili all'interno dell'Ente (nel Settore economico-finanziario non sono presenti dipendenti appartenenti all'Area dei Funzionari e delle Elevate qualificazioni);

ESAMINATO il *curriculum vitae* della Dott.ssa Giulia Monastero;

CONSIDERATO in particolare che:

- dal *curriculum* risulta l'ampia professionalità, sia sotto il profilo delle esperienze di lavoro che della formazione professionale, che depongono per una ampia conoscenza delle materie afferenti l'oggetto del presente incarico;

PRECISATO che l'attività di consulenza svolta non rivestirà carattere gestionale e/o burocratico né si sovrapporrà indebitamente all'esercizio delle ordinarie attribuzioni di competenza dei funzionari dell'area economico finanziaria;

ATTESO che il Comune di Valguarnera C. ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti per cui ai sensi dell'art.14, comma 2, della L.R. n.7 del 26/08/1992 il Sindaco può attribuire incarichi ad esperti sino a un massimo di due;

DATO ATTO che ad oggi non risulta conferito dall'Ente nessun incarico di Esperto ex art. 14 L.r. 7/92;

SENTITA l'interessata, la quale si rende disponibile ad accettare tale incarico;

RICHIAMATO il co. 6 ult. periodo dell'art. 14, ai sensi del quale l'incarico di esperto è compatibile con altre tipologie di incarichi di collaborazione esterna/consulenza, purché non si ravvisino i presupposti per un conflitto di interessi.

DATO ATTO che, contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, si procederà ad acquisire la dichiarazione sostitutiva ex artt.46 e 47 D.P.R. 445/00 e s.m.i. da parte del suddetto professionista nella quale sono contenute le dichiarazioni relative all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire nonché all'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.lgs n.39/13, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto;

VISTO altresì l'art.14, comma 5, della L.R. n.7/92 (per come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93 e per come ulteriormente sostituito dall'art. 4 della LR. 38/94 e l'art.7 della L.R 39/97), che disciplina e definisce il compenso spettante per tale incarico equiparandolo a quello previsto per la qualifica unica dirigenziale del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie;

CONSIDERATA tuttavia la necessità per l'Ente di razionalizzare tutte le spese correnti;

RITENUTO pertanto di fissare in euro 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) l'importo comprensivo di IVA ed oneri, quale corrispettivo per lo svolgimento del detto incarico, per la durata di mesi 2 concordato e consensualmente determinato, in deroga all'art.14 della L.R. n. 7/1993 e ss.mm. e ii. e pertanto in misura inferiore al trattamento economico attribuito alla qualifica dirigenziale del contratto di categoria.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la l.r 7/92;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE le premesse e la parte istruttoria della presente determinazione in fatto e in diritto ed esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI INCARICARE la dott.ssa Giulia Monastero per il periodo di mesi 2 a far data dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico quale Esperto del Sindaco del Comune di Valguarnera C. ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/1992 iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Enna, nonché Revisore Legale dei conti, al fine di che possa fornire un valido supporto nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo in materie particolarmente complesse, delicate ed in continua evoluzione, quali la contabilità pubblica con particolare riferimento alla materia dei tributi degli Enti Locali, al quale impartire direttive onde elaborare tempestivamente misure idonee per coadiuvare l'Amministrazione nella corretta individuazione di tutte le strategie e le azioni necessarie per elaborare misure contro l'evasione e garantire al contempo la realizzazione di tutte le misure correttive indicate al Comune di Valguarnera C. dalla Corte dei conti, anche in considerazione del percorso di risanamento finanziario e di ristrutturazione del bilancio pluriennale che il Comune di Valguarnera C. intende attuare;

DI RICONOSCERE alla D.ssa Giulia Monastero il compenso mensile pari ad € 2.400,00, comprensivo della cassa di previdenza e dell'IVA;

DI DARE atto che l'incarico deve essere espletato secondo le condizioni e le modalità riportate nel disciplinare allegato alla presente determina e che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare al Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'espletamento dell'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;

DI STABILIRE che la spesa trova la necessaria copertura al cap. capitolo 55 **SPESE PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTI CONSULENTI DEL SINDACO** - codice 01.01-1.03.02.10.000 del bilancio anno di competenza 2023, evidenziando che la stessa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in relazione alle previsioni di cui all'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

DI DARE atto che con separato provvedimento si procederà all'impegno di spesa correlato;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on -line dell'Ente e in "Amministrazione trasparente", nelle sottosezioni di I e II livello;

DI TRASMETTERE il presente atto:

- all'Ufficio personale per i provvedimenti di competenza;
- all'Esperto incaricato Dott.ssa Giulia Monastero;
- al Responsabile del Settore II per gli adempimenti contabili.

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Francesca Draia